



Determina n. 126/2026

Roma, 8 settembre 2026

Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore tecnico Enti di ricerca – VI livello retributivo – con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50% pari a 18 ore settimanali) e determinato della durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili, al fine di supportare le attività e le visite del Museo “Enrico Fermi” e le ricerche scientifiche svolte nell’ambito del progetto denominato 2024_Digitransition_PNRR transizione digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H23002490006. Codice bando n. 4(26).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito CREF);

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli enti pubblici di ricerca;

VISTO lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 102 del 25 ottobre 2024;

VISTO il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14(24) del 9 febbraio 2024;

VISTO il regolamento del personale, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la contrattazione collettiva vigente per le Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 contenente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 contenente il “Codice dell'ordinamento militare” e in particolare gli artt. 678 e 1014, secondo i quali è riservato il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 denominato “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n 153” e in particolare l’art. 18, comma 4, che prevede una quota di riserva pari al 15% dei posti messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente l'indicazione nei bandi di concorso delle percentuali di personale appartenente alle categorie riservatarie;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che disciplina gli obblighi informativi concernenti le percentuali dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e alle categorie di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, da indicare nel bando di concorso;

VISTO l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni e i relativi titoli di preferenza nei concorsi pubblici;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 27 giugno 2022, con la quale il CREF ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l’individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 18 giugno 2026 che ha approvato il codice per la tutela della persona e del benessere organizzativo;

VISTO il piano triennale di attività 2026-2028 del CREF, contenente il piano triennale di fabbisogno del personale, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17 del 26 marzo 2026 ed approvato dal Ministero dell'università e della ricerca in data 4 giugno 2026 (prot. 2443/2026), il quale prevede che per far fronte all'incremento di visitatori del Museo "Enrico Fermi" il CREF ritiene opportuno attivare una posizione nel profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello retributivo a tempo parziale 50%, (corrispondenti a 18 ore settimanali) e determinato della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, al fine di supportare le attività e le visite del museo e le ricerche svolte nell'ambito del progetto denominato 2024_DIGITRANSITION_PNRR Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H23002490006, finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46(26) del 18 giugno 2026 con cui è stata autorizzata la selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 risorsa nel profilo professionale di Collaboratore tecnico Enti di ricerca – VI livello professionale – a tempo parziale 50%, (corrispondenti a 18 ore settimanali) e determinato, al fine di supportare le attività e le visite del museo "Enrico Fermi" e le ricerche svolte nell'ambito del progetto denominato 2024_DIGITRANSITION_PNRR Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H23002490006;

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, consentite esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

CONSIDERATO che il CREF è beneficiario del finanziamento relativo al progetto denominato "2024_DIGITRANSITION_PNRR – Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU – CUP F87H23002490006", finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui attuazione comporta lo svolgimento di attività straordinarie, aggiuntive rispetto all'ordinaria gestione istituzionale, caratterizzate da specifici obiettivi, cronoprogrammi e termini di conclusione predeterminati;

CONSIDERATO che la risorsa da reclutare sarà chiamata a fornire supporto alle attività e alle visite del museo nonché alle attività di ricerca, raccolta dati, analisi, digitalizzazione e supporto operativo necessarie per la realizzazione e il completamento delle azioni previste dal citato progetto PNRR;

CONSIDERATO che tali attività risultano strettamente connesse all'esecuzione del progetto finanziato e presentano natura temporanea, essendo limitate alla durata del finanziamento e al conseguimento degli obiettivi progettuali, senza determinare un fabbisogno strutturale e permanente di personale;

CONSIDERATO che le attività oggetto dell'incarico non possono essere efficacemente garantite mediante il personale attualmente in servizio, in considerazione dei carichi di lavoro già assegnati e della necessità di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal progetto finanziato;

RITENUTO pertanto opportuno che ricorrano le condizioni previste dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, configurandosi esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale correlate all'attuazione del progetto finanziato nell'ambito del PNRR e alle conseguenti attività di supporto museale ad esso collegate, tali da giustificare il ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato;

VISTA la comunicazione per l'attivazione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 2842/2026 del 2 luglio 2026;

DATO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria di cui sopra ha avuto esito negativo;

RITENUTO OPPORTUNO, in attuazione della sopra richiamata delibera n. 46(26), procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore tecnico Enti di ricerca – VI livello professionale – a tempo parziale 50%, (corrispondenti a 18 ore settimanali) e determinato, al fine di supportare le attività e le visite del Museo “Enrico Fermi” e le ricerche svolte nell'ambito del progetto denominato 2024_DIGITRANSITION_PNRR Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H23002490006;

CONSIDERATO di stabilire in dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento "InPA" il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto, in considerazione della natura temporanea dell'esigenza assunzionale e della necessità di assicurare il tempestivo avvio delle attività connesse al progetto "2024_DIGITRANSITION_PNRR – Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU – CUP F87H23002490006", nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;

PRESO ATTO del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 approvato del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 95 del 22 dicembre 2025;

VERIFICATA la necessaria copertura sulle pertinenti voci di budget dell'esercizio 2026;

DETERMINA

ARTICOLO 1

NUMERO DI POSTI E ATTIVITÀ

1. Il CREF indice un concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore tecnico Enti di ricerca – VI livello professionale – a tempo parziale 50%, (corrispondenti a 18 ore settimanali) e determinato, al fine di supportare le attività e le visite del museo “Enrico Fermi” e le ricerche svolte nell'ambito del progetto denominato

2024_DIGITRANSITION_PNRR Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H230024900062.

2. Le attività da svolgere comprendono le seguenti:

- a) supporto alle attività e alle visite del Museo “Enrico Fermi”;
- b) supporto alle ricerche svolte nell’ambito del progetto denominato 2024_DIGITRANSITION_PNRR Transizione Digitale M1C1 PNRR NextGenerationEU CUP F87H23002490006, finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri: <https://www.cref.it/progetti/digitransition-transizione-digitale-m1c1-pnrr-nextgenerationeu/>

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado, presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
- b) aver maturato documentata esperienza professionale per almeno 18 mesi, nell’ultimo quinquennio, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e/o con assegni di ricerca o borse di studio, in attività riconducibili a quanto elencato nella precedente sezione "Attività previste";
- c) buona conoscenza della lingua inglese (livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), in relazione alle attività da svolgere che sarà accertata in sede della prova orale.
- d) essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

- e) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;
- f) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte del CREF di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
- g) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- k) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti;
- l) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
- m) avere buona conoscenza dell'informatica di base.

2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE CON RISERVA

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
2. Resta ferma la facoltà del CREF di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul portale del reclutamento del

Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it, esclusivamente in via telematica tramite il suddetto portale. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Al portale inPA si accede tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) e per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale a lui intestato e di un recapito telefonico.

3. Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.

4. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:

- a) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
- b) le attività svolte presso amministrazioni pubbliche e/o aziende private. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto (a titolo meramente esemplificativo: lavoro dipendente, assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni, ecc.), l'ente pubblico e/o l'azienda privata presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine;
- c) la buona conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;

5. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:

- a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. Dei già menzionati titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
- b) i candidati disabili che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
- c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.

6. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, con valore di ricevuta.
7. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.
8. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni presentate sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
9. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
10. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori della già menzionata ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
11. Il CREF non è in alcun caso responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale inPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare al CREF qualunque cambiamento dei già menzionati recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi. A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it.
12. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dal CREF, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata

del malfunzionamento. In tale eventualità il CREF pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

13. Il CREF garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda per la cui attivazione è necessario inviare una PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, indicando un recapito telefonico.

14. Il candidato dovrà corrispondere entro il termine di scadenza indicato al comma 1 un contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00, da adempiere mediante il sistema pagoPA disponibile sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it. Il contributo di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile.

ARTICOLO 5

DOMANDE IRRICEVIBILI E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il CREF dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

2. Non sono prese in considerazione in quanto irricevibili le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento inPA di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per tali domande non si procederà a adottare alcun provvedimento.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto del Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato sul sito istituzionale e sul portale unico di reclutamento inPA.

4. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

5. La commissione è competente per l'adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi. Le misure possono consistere, ad insindacabile giudizio della commissione, nella possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

ARTICOLO 7

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli e l'espletamento di una prova scritta.
2. Per la valutazione del candidato la commissione dispone di ottanta punti complessivi, suddivisi come segue:
 - a) venti punti per i titoli;
 - b) trenta punti per la prova scritta;
 - c) trenta punti per la prova orale.
3. Nel corso della prima riunione la commissione esaminatrice definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché la modalità di svolgimento, i criteri e i punteggi per la prova scritta. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo. n. 33/2013, tali criteri saranno pubblicati sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it prima della data di svolgimento della prova scritta.

ARTICOLO 8

TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale e per i soli candidati che avranno superato tale prova.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di venti punti, così ripartiti:
 - a) votazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale: fino a un massimo di tre punti;
 - b) voto di laurea: fino a un massimo di due punti;
 - c) curriculum vitae (esperienza in attività di divulgazione della cultura scientifica; attività di guida presso musei; attività di terza missione; tirocini; formazione scientifica; partecipazione ad attività di laboratorio scientifica; conoscenza della lingua inglese: fino a un massimo di dieci punti;
 - d) attestati di formazione lingua inglese: fino a un massimo di cinque punti.Non è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo per la valutazione dei titoli.
3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

ARTICOLO 9

PROVA SCRITTA

1. L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale da svolgersi in lingua italiana.
2. La prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico consiste, a scelta della commissione, in quiz a risposta multipla, in domande a risposta aperta e/o in un elaborato sintetico, aventi ad oggetto una o più delle materie relative alle attività che la risorsa sarà chiamata a svolgere, di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelle di seguito elencate:
 - a) Storia e Didattica della fisica con particolare attenzione al contesto e all'eredità di via Panisperna;

- b) Museologia e Museografia scientifica;
- c) transizione digitale in ambito MAB (musei, archivi e biblioteche);
- d) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e s.m.i., limitatamente agli articoli 1-12; 14-16);
- e) elementi di trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo n. 196/2003), con particolare riferimento al trattamento dei dati personali nei rapporti con il pubblico.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante la prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che consisterà nella risoluzione di un quesito. Per tale accertamento sarà attribuito un giudizio di idoneità o di non idoneità, i quali non incideranno sul punteggio della prova scritta.

4. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), la commissione può ammettere a titolo compensativo, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: i) programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e disortografia; ii) programmi di lettura vocale nei casi di dislessia; iii) la calcolatrice nei casi di discalculia; iv) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali tempi aggiuntivi concessi ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Per i medesimi candidati, la commissione esaminatrice può sostituire la prova scritta con un colloquio sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale sostitutivo ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Il CREF assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, prevedendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Nel caso in cui la candidata risulti impossibilitata al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento potrà inviare, entro la data precedente quella della prova scritta pubblicata ai sensi del comma successivo, apposita comunicazione PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it allegando copia di certificato medico rilasciato dal proprio curante o ginecologo attestante il relativo stato o esigenza.

6. Il giorno, l'ora e il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata un'eventuale esclusione sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, l'ora e il luogo indicati. Eventuali successive modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati con le stesse modalità.

7. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede di esame, nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e con la ricevuta rilasciata dal portale inPA al momento della trasmissione della domanda.
8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta la decadenza da ogni diritto di partecipazione alla selezione.
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione e i dizionari.
10. La correzione degli elaborati da parte della commissione può avvenire con modalità telematica, assicurando l'anonimato del candidato, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.
11. La prova scritta è valutata in trentesimi e s'intende superata con il punteggio minimo di ventuno trentesimi e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
12. L'esito della prova scritta sarà reso noto mediante pubblicazione sul Portale del reclutamento InPA, nella sezione dedicata alla procedura concorsuale; i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato e del punteggio conseguito accedendo al Portale medesimo mediante autenticazione con credenziali SPID, CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).

ARTICOLO 10

PROVA ORALE

1. Il giorno, l'ora e il luogo della prova orale sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Il CREF assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove d'esame a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Nel caso in cui la candidata risulti impossibilitata al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento potrà inviare, entro la data precedente quella della prova orale pubblicata ai sensi del comma precedente, apposita comunicazione PEC all'indirizzo

centrofermi@pec.centrofermi.it allegando copia di certificato medico rilasciato dal proprio curante o ginecologo attestante il relativo stato o esigenza.

3. La prova orale consiste nella somministrazione di domande a risposta aperta e avrà ad oggetto una o più materie previste per la prova scritta, di cui all'art. 9 comma 2 del presente bando.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante la prova orale si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. L'accertamento consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano in lingua inglese. Per i soli cittadini stranieri, l'accertamento consisterà anche nella lettura di un brano in lingua italiana e in un breve commento sullo stesso. Il giudizio di idoneità o non idoneità non inciderà sul punteggio della prova orale.
5. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
6. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque ragione, non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.
7. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è pubblicato nel medesimo giorno sul portale inPA e sul sito istituzionale del CREF.
8. La prova orale è superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza della lingua inglese e, per gli stranieri, della lingua italiana.
9. L'esito della prova orale sarà reso noto mediante pubblicazione sul Portale del reclutamento InPA, nella sezione dedicata alla procedura concorsuale; i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato e del punteggio conseguito accedendo al Portale medesimo mediante autenticazione con credenziali SPID, CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).

ARTICOLO 11

TITOLI DI RISERVA E/O PREFERENZA

1. Non è prevista, per mancato raggiungimento dell'unità intera e in applicazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, una riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali

di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

2. Non è prevista, per mancato raggiungimento dell'unità intera e in applicazione dell'art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, una riserva ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
- p) minore età anagrafica.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.

5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 2, lettere d) ed e) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 12

RISERVE, EQUILIBRIO DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ

1. Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate, che sarà cumulata con le frazioni già maturate o che matureranno nei successivi concorsi banditi dal CREF. Pertanto, nel presente concorso non opera alcuna riserva di posti ai sensi della citata normativa.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, con il presente concorso si determina altresì una frazione di riserva di posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale senza demerito, che sarà cumulata con le frazioni già maturate o che matureranno nei successivi concorsi banditi dal CREF. Pertanto, anche con riferimento a tale riserva, nel presente concorso non opera alcuna riserva di posti.

3. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è la seguente: donne 0%, uomini 100%. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, in favore del genere meno rappresentato.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, alla data del 31 dicembre 2025 la percentuale dei dipendenti del CREF appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è pari al 3,03%, mentre la percentuale dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 è pari allo 0 %.

ARTICOLO 13

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Formata la graduatoria, la commissione trasmette gli atti al responsabile del procedimento.

2. Il Direttore amministrativo approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore.

3. La graduatoria con il solo nome del vincitore è pubblicata sul portale inPA e sul sito istituzionale del CREF. Nello stesso provvedimento sarà indicato il numero dei candidati idonei. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

4. I candidati idonei non vincitori potranno conoscere la posizione in graduatoria, nonché il punteggio totale conseguito al termine della procedura concorsuale collegandosi al Portale del reclutamento InPA, nella sezione dedicata alla procedura concorsuale e selezionando la voce "graduatoria".

5. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA e sul sito istituzionale www.cref.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 14

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato a o far pervenire a mezzo PEC, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

2. Il vincitore è assunto, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

3. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.

4. Il vincitore è destinato alla sede di Roma del CREF.
5. Il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
6. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la sede legale del CREF.
7. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il CREF. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal decreto legislativo 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Direttore amministrativo, al Responsabile del procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alla presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale del CREF e il portale inPA.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 16

ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
4. Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Giorgi - E-mail: emanuele.giorgi@cref.it; PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it – numero di telefono: 06 45502918.

ARTICOLO 17

PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica www.inpa.gov.it.

ARTICOLO 18

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.



4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà del CREF di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per il ricorrere di clausole di esclusione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. Il CREF si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Il Direttore amministrativo

Dott. Alessandro Sbrana